

ALL.B



CONSIGLIO
REGIONALE

**BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
ORFANI E DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
D'ABRUZZO IN SERVIZIO ATTIVO O IN QUIESCENZA DA NON OLTRE
CINQUE ANNI.**

(Anno scolastico/accademico 2013/2014)
(Rif. anno scolastico/accademico 2012/2013)

Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti del Consiglio regionale d'Abruzzo in servizio attivo o in quiescenza da non oltre cinque anni.

(Anno scolastico/accademico 2013/2014)
(Rif. anno scolastico/accademico 2012/2013)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **FINALITÀ**

Il Consiglio regionale bandisce per l'anno scolastico/accademico **2013/2014** i concorsi per titoli, specificati negli articoli seguenti, per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico **2012/2013**.

ART. 2 **REQUISITI**

Le borse di studio sono concesse a coloro che frequentano istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute ed a coloro che hanno conseguito il Diploma di Laurea V.O. oppure Laurea specialistica N.O. nell'anno accademico precedente a quello in corso.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti¹ di ruolo in attività di servizio o quiescenza da non oltre cinque anni.

ART. 3 **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l'anno **2012/2013** di altre borse di studio, dell'assegno di studio universitario di cui alla L.R. 91/1994 o di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni od Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi gratuito in Collegio.

¹ Art. 1, Regolamento "Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale del Consiglio regionale".

La eventuale successiva attribuzione di uno dei suddetti benefici comporta la automatica revoca della borsa di studio.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati ripetenti nell'anno scolastico/accademico **2012/2013**.

ART. 4

LIMITI DI FRUIZIONE

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio.

In caso di utile collocazione di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse si seguono i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) si assegna la borsa di studio di importo superiore;
- b) si assegna la borsa di studio relativa ad una graduatoria non interamente coperta ovvero con una presenza di vincitori pari al numero delle borse di studio da assegnare;
- c) si assegna la borsa di studio a seguito di sorteggio.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni fissate dal comma precedente, le graduatorie vengono approvate contemporaneamente una volta definite tutte le relative istruttorie.

TITOLO II

BANDI

ART. 5

BANDO PER LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore sono n. 5 per il primo anno e n. 7 per gli anni successivi al primo, dell'importo di € 400,00 annui ciascuna.

Per il primo anno, viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola media inferiore; non sono ammessi coloro che hanno conseguito una votazione inferiore a "7/10".

Sono esclusi dal concorso per le borse di studio relative agli anni successivi gli studenti che hanno conseguito una votazione media, inferiore ai 7/10, nonché gli studenti che sono in debito formativo.

Non concorrono alla determinazione della votazione media i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al **31 Luglio 2014**.

ART. 6

BANDI PER CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore sono n. 5, dell'importo di € 600,00 annui.

Viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola media superiore nella sessione unica di esami nell'anno scolastico **2012/2013**.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 70/100.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al **31 Luglio 2014**.

ART. 7

BANDO PER CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI)

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 10 dell'importo di € 600,00 annui ciascuna, di cui due sono riservate agli iscritti al 1° anno del corso di laurea specialistica.

Al fine di determinare il diritto all'inserimento in graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

1. gli iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica devono aver conseguito il diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico **2012/2013**.
2. gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea specialistica o di vecchio e nuovo ordinamento devono aver superato entro il 30 aprile **2014** almeno il 70% del numero complessivo dei crediti (nuovo ordinamento) o degli esami (vecchio ordinamento) degli anni precedenti a quello di iscrizione, previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà). Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea, l'Ufficio preposto all'istruttoria delle domande applicherà una media tra il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni in corso.

Sono esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano superato gli esami con media inferiore a **24/30**. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità, di approvazione o affini, ancorché concorrano alla determinazione del numero degli esami sostenuti, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della media.
- b) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell'ultimo anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato gli esami previsti al precedente punto 2) entro la data indicata.

- c) gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° livello con votazione inferiore a 77/110.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al **31 Luglio 2014**.

ART. 8

BANDO PER I POSSESSORI DI DIPLOMA DI LAUREA V.O. E LAUREA SPECIALISTICA N.O.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza ai corsi post-universitari sono n. 2 dell'importo di € 600,00 ciascuna.

Al fine di determinare il diritto all'inserimento in graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione a corsi universitari post-laurea
- b) Conseguimento del diploma di Laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O. nell'anno accademico precedente a quello dell'istanza con votazione non inferiore a 100/110.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al **31 Luglio 2014**.

ART. 9

SCORRIMENTO GRADUATORIE

Qualora nell'ambito di una graduatoria vengono assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso, le economie vengono utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie.

TITOLO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 10

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere redatte sull'apposito modello allegato al presente bando (mod. n. 1) ed indirizzate al Consiglio regionale dell'Abruzzo, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Via M. Iacobucci, 4, 67100 L'AQUILA, entro le scadenze indicate nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Le domande possono essere presentate, in orario d'ufficio, direttamente al Servizio sopra menzionato o spedite – entro il **31 Luglio 2014**– con raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale di spedizione).

Le domande spedite o presentate fuori termine sono escluse dal concorso.

ART. 11
DOCUMENTAZIONE

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Per tutti i tipi di borse di studio:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata nell'apposito modello (mod. n. 2), dalla quale risulti:
- che l'aspirante alla borsa di studio non sia ricoverato o assistito da Enti pubblici o Istituti di beneficenza;
 - che il concorrente non fruisca di borse di studio o di assegno di studio universitario conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche;
 - che siano, eventualmente, state presentate istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;
 - che il concorrente non sia ripetente della classe frequentata nell'anno scolastico **2012/2013**.
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata nell'apposito modello (mod. n. 3), relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare ed alla sua composizione.

2. Per il primo anno della scuola media superiore (Graduatoria A):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 4), attestante il giudizio complessivo riportato nella sessione unica di esami dell'anno scolastico **2012/2013** e l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico **2013/2014**.

3. Per gli anni successivi al primo della scuola media superiore (Graduatoria B):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 5), attestante i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico **2012/2013**, con l'attestazione che lo studente non è in debito formativo e l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico **2013/2014**.

4. Per il primo anno dei corsi universitari (Graduatoria C):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 6), attestante il conseguimento del diploma della scuola media superiore, nell'anno scolastico **2012/2013**, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico **2013/2014**;

Gli studenti che partecipano al concorso per il primo anno dei corsi universitari, i quali nell'anno scolastico **2012/2013** abbiano frequentato l'anno integrativo

previsto per i diplomi di durata quadriennale, devono allegare anche la seguente ulteriore documentazione, oltre quella di cui al punto a), attestante:

- che lo studente nell'anno **2012/2013** ha frequentato l'anno integrativo con esito positivo, compilando l'apposito mod. n. 7, in sostituzione del mod. n. 6.

5. Per i corsi universitari successivi al primo anno (Graduatoria D):

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 8), attestante:
 - l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico **2013/2014**;
 - gli esami superati, alla data del 30 aprile **2014**, relativi agli anni già frequentati, con il voto conseguito in ciascuno di essi;
 - il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata) o individuale (approvato dal Consiglio di Facoltà), con l'indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;

6. Per il primo anno dei corsi di laurea specialistica (Graduatoria E):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 9), attestante il conseguimento del diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico **2012/2013**, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso di laurea specialistica nell'anno accademico **2013/2014**;

7. Per i possessori di Diploma di Laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O. (Graduatoria F):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n. 10), attestante il conseguimento del diploma di laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O con votazione non inferiore a 100/110 nell'anno accademico **2012/2013** ed iscrizione a corsi post-universitari post-laurea.

Le domande ed i documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

ART. 12

FORMULAZIONE GRADUATORIE

Nell'ambito di ciascun concorso le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.

A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito più basso.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del regolamento concernente "Principi per l'erogazione dei contributi per attività culturali, assistenziali, e ricreative al personale del Consiglio regionale".

ART. 13

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dal presente bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione ai concorsi qualora gli interessati non abbiano provveduto alle eventuali regolarizzazioni, trascorsi inutilmente 20 giorni dalla data della relativa richiesta formulata dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.

ART. 14

ESECUTIVITA' DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di ciascun concorso sono formulate dalla “Commissione per le attività culturali, sociali e ricreative del personale del Consiglio regionale” ed approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale.

L'esito dei concorsi sarà pubblicato sul sito Intranet del Consiglio regionale.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.